

la soluzione piú consigliabile era per lui di prendersela violentemente (e anche qui non smodatamente) solo con la moglie, anzi, passata la furia, di ripudiarla e di trattenere congrua parte della sua dote « *propter mores graviores* ».

3. In conclusione, è abbastanza evidente che il concetto di *adulterium* come rapporto sessuale tra due persone, di cui una (e piú precisamente, si badi, la donna) fosse unita in matrimonio ad altri, è un tardo derivato, accolto e punito come *crimen* dalla *lex Iulia de adulteriis*, di una piú ampia e vaga concezione originaria dell'*adulterium* come fatto di *adulteratio*, cioè di un *alterum ferre* nella *uxor in manu*, se non addirittura in una qualunque *filia in potestate*. Bastava, in origine, questo fatto obbiettivo di inquinamento della donna, pur se dalla stessa non voluto, a scatenare nei suoi confronti il rigore dell'avente potestà sino all'estremo della morte.

Se queste mie personali impressioni hanno una qualche consistenza, non solo viene meno la possibilità di istituire una seria analogia tra l'*adulterium* cosí come sanzionato da Augusto e l'*adulterium* cosí come sanzionato da Romolo, ma viene anche meno la possibilità di avanzare una persuasiva congettura circa la falsa assegnazione a Romolo, allo scopo di sorreggere quella analogia, di norme che sarebbero state invece (perdipiú, inverosimilmente) introdotte solo da Numa Pompilio.

È vero che della *lex Romuli* Dionigi è « *unus testis* ». Ma a sostegno della pretesa *lex Numae* chi mai vi è? « *Nullus testis* ». Nei riguardi della tradizione accolta e « personalizzata » da Dionigi direi, per una volta tanto, che è meglio « *quieta non movere* ».

2. IL « IUS OSCULI » E ROMOLO.

1. *Ius osculi*¹: diritto di baciare e, corrispondentemente, dovere di corrispondere al bacio.

Nell'*osculum*, come sappiamo, vi era qualcosa di pulito (addirittura di *religiosum*, diceva il grammatico Servio, *ad Aen.* 1.256), che non era nel *basium* amoroso, cioè in quello che Catullo chiedeva a cento e a mille a Lesbia e che Cirano di Bergerac chiedeva in nome e per

* In *ANA*. 34 (1985) 70 ss.

¹ Sul divieto di bere vino, da ultimo, L. MINIERI, « *Vini usus feminis ignotus* », in *Labeo* 28 (1982) 150 ss., con letteratura. Cfr. anche: G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*³ (1983) 309 ss.

conto di Cristiano de Neuville a Rossana. Tanto meno vi era poi nel *suavium* (o nel *savium*) lascivo, che si dava, sempre secondo Servio, alla femmina da conio, allo *scortum*. (Recenti ricerche scientifiche, riportate dai giornali, hanno accertato che in un bacio di convenienza sono interessati tra i dieci e i venti muscoli, mentre per i baci appassionati i muscoli che entrano in azione assommano a non meno di ventinove).

Intorno a questo *ius osculi* consuetudinario la discussione è tuttora molto aperta. Essenzialmente per due motivi. Primo: perché come titolare del *ius osculi* nei confronti delle donne sono indicati i congiunti (nel senso di *cognati* e *adfines*) sino al sesto grado. Secondo: perché alcuni autori latini giustificano il *ius osculi* come un mezzo usato per accertare se la donna avesse bevuto del vino contro il tassativo divieto di una legge di Romolo (cfr. Dionys. 2.25).

2. Cominciamo col divieto di bere vino. Lo avesse o non lo avesse proclamato con una *lex regia* il fondatore di Roma, è certo che il divieto, nei tempi più antichi, esisteva ed era severissimo.

Le donne di allora, se avessero trasgredito, sarebbero state passibili addirittura di morte, e si narrava di un certo Egnazio Metenio che, avendo sorpreso la moglie a bere vino da una botte, colse l'occasione per ucciderla a scudisciate e fu assolto con tanti complimenti personalmente da Romolo (Plin. *n. h.* 14.13; Val. Max. *ex Varr.* 6.3.9). Questa interdizione del vino non era, peraltro, cervellotica. Vari studiosi, e particolarmente Pierre Noailles in un suo stupendo articolo di alcuni decenni or sono, hanno avanzato l'ipotesi che essa altro non fosse, se non l'espressione di un 'tabù' della femminilità. Come alle donne era severamente interdetto di recepire nel loro seno una linfa vitale che non provenisse dal marito, così era ad esse preclusa la ricezione nel loro corpo di quella linfa vitale, proveniente dalla terra, che era appunto il vino. Una spiegazione, questa, credibile e convincente.

3. Molto meno credibile e convincente è la spiegazione del *ius osculi* come mezzo di accertamento della violazione del tabù da parte delle donne. Essa risale a Catone maggiore, esplicitamente citato in proposito sia da Plinio (*n. h.* 13.13.90), sia da Gellio (*n. A.* 10.23.3), ma assolutamente non regge: non tanto perché è piuttosto ridicola, quanto perché un *osculum* è eccessivo, se addirittura non è inadeguato, per accertare l'alito di una persona. Le mamme non usano il bacio (lo sappiamo tutti) per accertare se i loro bambini hanno mangiato la cioccolata, ma li annusano mentre alitano. A questi scopi inquisitivi infatti, non serve tanto la bocca, quanto serve il naso.

Esclusa l'ingenua spiegazione eziologica propinataci da Plinio e da Gellio, domandiamoci se le altre fonti relative al *ius osculi* ci facciano intuire qualcosa di meglio. E mi sembra, così come a molti altri, che ad un più plausibile risultato si possa arrivare scorrendo due autori greci che scrivono di Roma: Polibio e Plutarco. Polibio (stando ad Athen. *Deipnosoph.* 10.440-441) dice delle donne romane che esse erano tenute a baciare (o per meglio dire, dovevano essere disposte a baciare) ogni giorno i parenti propri e del marito sino a quelli di sesto grado. Plutarco (*Quaest. Rom.* 265.6), senza specificare il grado estremo della parentela, conferma che le donne di Roma avevano l'uso di baciare sulla bocca i congiunti ed aggiunge che con quei congiunti non vi era in cambio possibilità di nozze sin dai tempi più antichi.

È chiaro, dunque, che il *ius osculi*, cui le donne romane avevano il dovere di sottoporsi, era limitato ai parenti delle stesse e dei relativi mariti, per i quali esisteva « *ab antiquo* » il divieto di matrimonio. Il Franciosi ha pienamente ragione nel sostenerlo, ma qui si ferma, se non vedo male, l'accogliibilità della sua tesi. Troppo azzardata mi sembra l'ipotesi che questa costumanza si collegasse « per antitesi » a tempi lontanissimi in cui le spose dovevano unirsi sessualmente, nella prima notte di nozze, con gli invitati alla cerimonia (o almeno con i parenti del marito), più o meno alla maniera dei Nasamoni e dei Baleari, di cui parlano Erodoto (4.172.3) e Diodoro Siculo (5.17.18). Io non voglio contestare che tempi e popoli siffatti vi siano stati, ma dubito fortemente che sia in qualche modo raccordabile ad essi, sia pure per antitesi, la civiltà romana.

Se si tiene presente che il *ius osculi* riguardava anche i genitori e i fratelli di sangue della donna, oltre che i parenti dello sposo, i casi sono due: o si ammette che Roma antichissima concepisse, anche se a titolo simbolico, la prassi dei più spudorati incesti, oppure si deve ritenere, come io fermamente ritengo, che alle donne romane sposate fosse posto un limite, costituito dai più stretti parenti, nella elargizione di baci a persone dell'altro sesso.

Baci castissimi, si sa. Ma si sa anche che nelle espansioni affettive non bisogna mai esagerare.

3. « NOCTURNA AMICA ».

1. Gli studiosi del diritto romano sono soliti incontrarsi con « *consti-*

* In *St. Sanfilippo* 1 (1982) 210 ss.